

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge è finalizzata ad apportare alcune modifiche alla legge regionale n. 37 del 28 dicembre 2015 con la finalità di semplificare gli adempimenti delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico.

Qualora il Genio Civile non riesca a rispettare il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione sismica, con riferimento alle opere in classe d'uso 1 e 2, previsto dalla normativa Regionale vigente, si introduce la facoltà, per il committente di trasmettere una relazione tecnica asseverata del collaudatore che sostituisce l'istruttoria dell'ufficio e che accerti motivatamente la rispondenza del progetto ai criteri riportati al capitolo 10 del D.M. 14.01.2008

Il Genio Civile rilascia il provvedimento di autorizzazione sismica. Anche in tal caso, tali progetti sono sottoposti a controllo a campione sulla progettazione.

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La proposta è composta da un unico articolo che modifica l'articolo 6 integrandolo dei commi 5, 6 e 7

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale	-	-	-

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la presente legge non comporta spese a carico del bilancio e pertanto non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli oneri finanziari.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
-	-	-	-	-
Totale				



PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del consigliere regionale Sebastiano Romeo, recante:

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 “Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 es.m.i. (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).”

IL Presidente del Gruppo consiliare PD

(On. Sebastiano Romeo)

Art. 1

(Modifiche all'art. 6 della L.R. 37 del 28 dicembre 2015)

All'art. 6 della L.R. 37 del 28 dicembre, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti comma:

5. *Con riferimento alle opere in classe d'uso 1 e 2 con Committenti privati, qualora il Settore Tecnico Regionale non abbia rilasciato l'autorizzazione sismica nei termini previsti dalla Normativa Regionale vigente, il Committente, entro i successivi 15 giorni, può trasmettere una relazione tecnica asseverata, redatta dal Collaudatore statico, che accerti motivatamente la rispondenza del progetto ai criteri riportati al capitolo 10 del D.M. 14.01.2008 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme Tecniche sulle Costruzioni" ed al capitolo C10 della relativa circolare n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2009. Il collaudatore nella relazione anzidetta dovrà indicare gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità civile in corso di validità stipulata per i rischi professionali derivanti dall'attività professionale e a tutela del Committente.*

6. *Nello svolgimento dell'attività di cui al precedente comma il collaudatore statico assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio.*

7. *Il Dirigente del Settore Tecnico Regionale, nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di presentazione della relazione asseverata da parte del collaudatore statico, verificatane la rispondenza di cui al comma 5, rilascia l'autorizzazione sismica ovvero la rigetta con motivato provvedimento.*

Il Settore Tecnico Regionale preposto al rilascio dell'autorizzazione, entro 60 giorni dal suo rilascio, può effettuare, sul 5% delle relazioni tecniche asseverate scelte a sorteggio, idonei controlli sulla veridicità di quanto asseverato dal Collaudatore statico, adottando i provvedimenti conseguenti nel caso di accertata carenza dei presupposti per il suo rilascio.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.